



**SINDACATO AUTONOMO DIPENDENTI
INAIL IN PENSIONE
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
P.le Pastore, 6 - 00144 ROMA**

SEGRETERIA NAZIONALE

RELAZIONE DETTAGLIATA SUI SOTTONOTATI ARGOMENTI

TFS PENSIONATI AVVOCATI – ANCORA UN NO DELLA CASSAZIONE

Come avevamo comunicato con il notiziario dello scorso 22 novembre, **il giorno 19 novembre 2025** si è svolta l'**udienza pubblica**, nel corso della quale la Suprema Corte di Cassazione ha trattato i ricorsi di 7 ex Avvocati dell'INAIL e dell'INPS, che avevano impugnato le sentenze, con le quali sono stati condannati a restituire la quota onorari percepita nel loro TFS (trattamento di fine servizio).

Benché la **Corte Costituzionale** avesse dichiarato inaspettatamente **infondata la questione di legittimità** sollevata dal Tribunale di Roma, la Cassazione, accogliendo le istanze dei difensori degli Avvocati, avendo ritenuto che le cause rivestono "indubbia valenza nomofilattica, *dovendo valutarsi i riflessi delle sentenze della Corte cost. n. 8/2023 e n. 73/2024, intervenute successivamente alla proposizione del ricorso per* aveva fissato la trattazione in pubblica udienza. Questa decisione aveva fatto sperare che la Corte, malgrado la decisione della Corte Costituzionale, potesse accogliere i ricorsi ed invece **la prima sentenza**, depositata nei giorni scorsi, **ha respinto il ricorso** di un ex Avvocato Generale dell'INPS, con una motivazione che, ancora una volta, lascia interdetti e dimostra come la questione dell'inclusione degli onorari nel calcolo del trattamento di fine servizio venga affrontata anche dai Giudici dei più alti Organi Giudiziari con un approccio erroneo e partendo da un'**errata interpretazione** non solo degli **artt. 13 e 26 della legge n. 70 del 1975**, ma anche delle stesse sentenze del 2010 delle Sezioni Unite, dalle quali ha preso avvio la pretesa restitutoria di INAIL e INPS.

Magra consolazione per il ricorrente la **compensazione delle spese del giudizio di Cassazione**.

Identica sorte è da immaginare per gli altri 6 ricorsi trattati nella stessa udienza pubblica, le sentenze dei quali non sono state ancora depositate.

UDIENZA IN CORTE COSTITUZIONALE SULLA QUESTIONE DEL PAGAMENTO DIFFERITO DEL TFS/TFR AI PUBBLICI DIPENDENTI

Si è svolta martedì **10 febbraio** un'udienza della **Corte Costituzionale**, nel corso della quale è stata esaminata la **questione di legittimità del differimento del pagamento ai pubblici dipendenti del trattamento di fine servizio/rapporto (TFS/TFR)**. Non è la prima volta che la Corte viene investita di questo problema e

già in precedenza, con le **sentenze n. 159 del 2019 e 130 del 2023** la Corte Costituzionale, pur ravvisando l'**incostituzionalità del meccanismo del differimento e della rateizzazione**, che da eccezionale si è trasformato via via in **strutturale**, ha ritenuto però di inviare un **monito al legislatore** per un pur **graduale ristabilimento delle precedenti prassi e normative**. Ora siamo dunque in attesa (ci vorranno orientativamente un paio di mesi) di **conoscere la decisione della Corte**, dopo che **già due moniti indirizzati al legislatore sono lettera morta**, salvo una **pressoché insignificante variazione**, costituita dalla **riduzione del primo anno di attesa a nove mesi solo per i dipendenti che lasciano il lavoro per limiti di età o di servizio** (tale modifica decorrerà però **solo dal 2027**).

Nel corso dell'udienza il difensore del ricorrente ha segnalato alla Corte il fatto che nella **memoria depositata dall'INPS** erano contenute **affermazioni gravemente offensive per tutti i pubblici dipendenti**, che secondo l'estensore della memoria **non sarebbero capaci di gestire le ingenti somme che percepirebbero con la liquidazione al termine dell'attività lavorativa**. Lo stesso difensore si è rammaricato che nei procedimenti davanti alla Corte Costituzionale non si possa chiedere di depennare dagli atti le frasi ingiuriose e si è augurato che, tuttavia, il Presidente della Corte possa assumere delle iniziative al riguardo.

Non solo **le gravissime affermazioni** contenute nella memoria non sono state smentite, ma, cosa ancor più grave, **sono state confermate** nel suo intervento **dal legale dell'INPS, un Avvocato interno dell'Istituto**, il quale evidentemente ha dimenticato di essere anche lui un **pubblico dipendente**.

Siamo all'assurdo. Infatti, non solo siamo in presenza dell'**ennesimo provvedimento incostituzionale ai danni dei dipendenti pubblici, diventati il bancomat dello Stato**, ma si arriva ad assimilare i lavoratori pubblici alle **persone incapaci di provvedere ai propri interessi** e pertanto bisognose di essere supportati da un **amministratore di sostegno**.

Ci si dimentica poi che il **TFS/TFR è retribuzione differita** e che le **"ingenti somme"** di cui parla l'INPS sono **soldi dei lavoratori pubblici**. A questo punto sarebbe meglio **obbligare il datore di lavoro pubblico ad accantonare le somme mese per mese, come i datori di lavoro privati, ovvero ad aggiungere mensilmente le somme allo stipendio e lasciare libero il dipendente di decidere di versare tutta o parte di tale somma in un fondo integrativo**.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Roma, 14 febbraio 2026